

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 09/07/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo: con riferimento al contratto n.**682, il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 674,00, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis; con riferimento al contratto n.**121, il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 365,00, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis.

Chiedeva, altresì, la rifusione delle spese di assistenza professionale per l'importo di € 250,00.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) con riferimento al contratto n.**682, di aver ceduto ad altro intermediario, antecedentemente alla data di estinzione, il relativo credito e comunque la correttezza della quantificazione dell'importo retrocesso in favore del cliente in sede di conteggio estintivo, calcolato in corrispondenza a quello risultante nel "piano annuale di rimborso"; 2) con riferimento al contratto n.**121, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi e comunque l'avvenuta retrocessione da parte delle Compagnie assicurative secondo i criteri di calcolo ex ante conosciuti dal cliente; 3) l'inapplicabilità all'ordinamento italiano della sentenza c.d. Lexitor.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 29/5/2020, parte ricorrente ribadiva le proprie istanze, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

DIRITTO

1) Sebbene l'odierna resistente non formuli un'espressa eccezione di carenza di legittimazione passiva, dalla documentazione in atti risulta che il contratto n. **682, è stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ad altra Società, la quale ha acquisito la titolarità e la gestione del rapporto di che trattasi, ha emesso il conteggio estintivo ed incassato la somma dovuta a saldo del debito residuo.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la Decisione n. 6816/18, ha stabilito che, una volta intervenuta la cessione disposta con la cartolarizzazione, il debitore ceduto, il quale abbia estinto il finanziamento in data successiva al perfezionamento della cartolarizzazione, possa convenire innanzi all'ABF unicamente il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebitato, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria; ed ancora: "In sostanza, il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebitato, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento, vale a dire la società

veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto".

In ordine al rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva, questo Collegio si è così espresso: "Nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto" (Collegio di Palermo, Dec.n.26031/2018).

Nel caso di specie, le difese dell'intermediario si limitano a sostenere la correttezza dell'impianto contrattuale.

Il Collegio, pertanto, ritenuto il difetto di legittimazione passiva, non accoglie il ricorso in parte qua.

2) In ordine al contratto n.**121:

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.



Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3) Il contratto de quo, stipulato in data 28/07/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.43, sulla base del conteggio estintivo.

Parte ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 365,00 a titolo di commissioni rete distributiva, spese d'istruttoria ed oneri assicurativi, al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario, di contro, allega la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri assicurativi secondo il criterio di calcolo attuariale; tale importo risulta soddisfacente.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

